**ISTANZA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA**

All’Ente/Università

……………………………………….

Il sottoscritto …………………………………………….…………………………………………………… dipendente dell’Ente/Università …………………………………………………………..………………., con la qualifica ……………………………………………………………….……., ed impiegato in attività di ricerca, o attività di supporto alla ricerca, fa presente e chiede quanto appresso.

La legge 772 del 15 dicembre 1972 ammise gli obbligati alla leva che dichiaravano di “essere contrari in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza” a soddisfare l’obbligo del servizio militare con due diverse modalità: il servizio militare non armato e il servizio sostitutivo civile. La legge precisava che “i motivi di coscienza addotti dovevano essere attinenti ad una concezione generale basata su profondi convincimenti religiosi, o filosofici o morali professati dal soggetto”.

La legge del 1972 fu sostituita dalla legge 230 del 1998 (non più vigente a seguito della cancellazione del servizio militare obbligatorio) che all’art. 1 testualmente recita: “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione”.

Il principio dell’obiezione di coscienza è stato ribadito nel nostro ordinamento con la legge 22 maggio 1978, n. 194, che regola l’interruzione volontaria di gravidanza.

Negli anni ottanta sono state approvate intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose, nelle quali il tema della libertà di coscienza era esplicitamente evocato, con il richiamo ai principi costituzionali in tema di riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana e delle libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, alla Dichiarazione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, alla Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, alla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ed ai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, atti e convenzioni che garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione.

Nel 1993 è stata quindi approvata la legge 413 sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, il cui articolo 1 enuncia solennemente il diritto all’obiezione di coscienza: “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale“. Questo diritto deve essere reso noto dagli interessati alle strutture pubbliche e private legittimate ad effettuare sperimentazione animale.

Il diritto si esercita con una semplice dichiarazione che può essere effettuata da “medici, ricercatori e personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché studenti universitari interessati”; in forza della stessa dichiarazione, tali soggetti “non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale“.

La legge 40 del 2004, contenente “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” prevede, all’art. 16, il diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie, da esercitare con preventiva dichiarazione.

Le norme richiamate presentano elementi comuni.

L’obiezione di coscienza viene riconosciuta a fronte di un obbligo giuridico, di natura pubblica o privata, quale quello di prestare il servizio militare o di effettuare sperimentazione animale, ed anche di fronte ad un obbligo anche non enunciato espressamente, ad esempio quello di partecipazione dello studente universitario che segue corsi in cui si eseguono interventi di sperimentazione animale al fine di superare i relativi esami.

La dichiarazione di obiezione di coscienza solleva l’interessato dal rispetto dell’obbligo: l’obiettore di coscienza non è in alcun modo gravato dai problemi organizzativi che possono sorgere dall’esercizio del diritto da parte sua e di altri soggetti.

Ad esempio, l’art. 10 della legge 772 stabiliva che nemmeno in caso di guerra gli obiettori fossero obbligati a prestare servizio armato, anche se potevano essere ammessi a “servizi non armati, anche se si tratta di attività pericolose”: quindi lo Stato accettava il rischio di avere truppe armate ridotte per l’alto numero di obiettori anche in guerra.

Le Università devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale nonché attivare, all’interno dei corsi, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell’esame.

L’obiettore è tenuto a svolgere attività di carattere diverso in sostituzione di quella rispetto alla quale ha sollevato la dichiarazione: il servizio sostitutivo civile o il servizio militare non armato ai sensi della legge 772 del 1972 e della legge 230/1998, o come precisa la legge 413 del 1993, “attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale”.

Il riconoscimento del diritto consegue direttamente alla dichiarazione, senza che qualsivoglia ente o soggetto possa valutarla e decidere di non ammettere il dichiarante al regime conseguente; peraltro, l’obiettore non è tenuto ad argomentare sui motivi per i quali egli deve essere esentato da quello specifico obbligo, in quanto nessuno deve valutare e provvedere sulla sua dichiarazione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’applicazione della legge del 1972 ha evidenziato che la valutazione cui era chiamato il Ministero della Difesa non poteva consistere nel giudicare le idee del richiedente, ma soltanto ad evitare che la prestazione del servizio militare fosse elusa da parte di chi non poteva considerarsi obiettore di coscienza.

L’esenzione dalle attività per le quali è stata presentata la dichiarazione di obiezione di coscienza è assoluta: l’obiettore è esentato dall’intera attività.

L’esercizio dell’obiezione di coscienza non può determinare nessuna conseguenza negativa per l’obiettore.

La legge 413 sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale è esplicita: “Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale”. (…) Gli obiettori di coscienza vengono destinati ad attività diverse, “conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico”.

La vicenda dell’obiezione di coscienza al servizio militare è significativa: la legge 772, infatti, discriminava gli obiettori di coscienza, stabilendo che essi dovessero prestare servizio “per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero stati tenuti“; questa previsione venne dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 470 del 1989, con la motivazione che “la differente durata del servizio sostitutivo rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell’art. 3 e dal primo comma dell’art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero”.

La coscienza, insieme alla ragione, è ciò che distingue gli esseri umani: così recita il preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”). La coscienza morale è un giudizio della ragione mediante il quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per porre, sta compiendo o ha compiuto, è una cosa intima, strettamente personale; ha a che fare con l’uso della ragione e la libertà.

In questi decenni, la scelta del legislatore è stata di riconoscere e regolamentare l’obiezione di coscienza, con le ampie caratteristiche sopra richiamate. La sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 1991 – pronunciata con riferimento alla legge 772, ma avente esplicitamente una portata generale – chiarì senza ombra di dubbio che tale scelta era (ed è) costituzionalmente obbligatoria.

In primo luogo, la Corte ha inquadrato la tutela della coscienza individuale all’interno di quella dei diritti fondamentali dell’uomo: “A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico. In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima.”

La Corte ulteriormente ha sancito l’obbligo per il legislatore di riconoscere l’obiezione di coscienza con l’utilizzo di una forma verbale – “esige” – che non permette elusioni: “Di qui deriva che – quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell’uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) – la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale”; essa esige “una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana”.

La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di professare la propria fede religiosa, garantite dagli artt. 21 e 19 della Costituzione, non sopportano limitazioni; allo stesso modo – ha affermato la Corte – la tutela della coscienza individuale deve essere disegnata con priorità assoluta e tenendo conto del carattere fondante di quei diritti; perché negare la libertà di coscienza significa comprimere quei diritti fondamentali.

La Convenzione EDU, all’art. 9, prevede che “ogni persona” ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, senza alcuna eccezione.

L’art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo.

La natura di diritto fondamentale dell’uomo del diritto all’obiezione di coscienza lo rende esigibile pur nell’assenza di una legge regolatrice.

Il diritto discende direttamente dall’art. 2 della Costituzione e dalle norme da esso richiamate.

La Costituzione già “riconosce e garantisce” questo diritto e pretende una tutela assoluta e prioritaria ad essa; si deve quindi affermare che, benché opportuna, una legge che regolamenti l’obiezione di coscienza non è necessaria per rendere effettivo l’esercizio del diritto. La legge potrà dettare norme “in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d’interesse generale” o, se sarà ritenuto necessario, “a bilanciare il diritto con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale”; in mancanza di essa, il diritto non può avere limitazioni e la struttura organizzativa pubblica provvederà nei modi opportuni a sostituire l’obiettore di coscienza, specie in presenza del diritto a non cooperare in alcun modo all’uccisione di esseri umani.

Nella Sentenza CEDU, Caso Ercep contro Turchia, 22/11/2011 si afferma: «ciò che è protetto dall’Articolo 9 della Convenzione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, è uno dei fondamenti di una “società democratica” ai sensi della Convenzione. Si tratta, nella sua dimensione religiosa, di uno degli elementi più essenziali per l’identità dei credenti e per la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti».

Il Parlamento europeo, nel 1993, considera l'obiezione di coscienza un vero e proprio diritto. soggettivo, riconosciuto dalla risoluzione 89/59 della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e intimamente connesso all'esercizio delle libertà individuali e ritiene pertanto che si possa servire la collettività sia prestando il servizio militare sia prestando un servizio di tipo civile, e ritiene che per "obiettore di coscienza" debba intendersi colui che dovendo assolvere l'obbligo del servizio militare opponga un rifiuto per motivi religiosi, etici, filosofici o di coscienza e invita tutti gli Stati membri a far propria tale definizione (Risoluzione del Parlamento europeo sull'obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità - A3-0411/93). Il Parlamento europeo richiamava le sue risoluzioni del 7 febbraio 1983 sull'obiezione di coscienza, del 13 ottobre 1989 sul rifiuto di compiere il servizio militare per motivi di coscienza e sul servizio sostitutivo, del 21 gennaio 1993 sulla libertà religiosa, dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea, la Raccomandazione R (87) 8 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, gli artt. 7, 8A e 48 par. 2 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, ritenendo che l'obiezione di coscienza al servizio militare sia inerente alla nozione di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, così come sancito dall'art. 9 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il parlamento europeo sottolineava che la problematica dell'obiezione di coscienza ha dimensione internazionale, come provano la risoluzione del 1989 della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, la Raccomandazione del 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e la sua risoluzione del 1989, documenti in cui si annovera, tra i diritti, l'obiezione di coscienza al servizio militare e si sottolinea che il servizio alternativo non deve avere carattere punitivo, in quanto il diritto all'obiezione di coscienza deriva dai diritti dell'uomo e dalle libertà fondamentali che la Comunità si impegna a rispettare ai sensi del Trattato UE.

Con sentenza del 7 luglio 2011 la Grande camera della Corte europea dei diritti umani ha affermato che gli stati hanno il dovere di rispettare il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare come parte dell’obbligo di rispettare il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione espresso nell’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti umani.

In base a quanto previsto dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione UE 11.3.2005 “i datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori non devono discriminare i ricercatori sulla base del genere, dell’età, dell'origine etnica, nazionale o sociale, della religione o delle convinzioni, dell’orientamento sessuale, della lingua, delle disabilità, delle opinioni politiche, e delle condizioni sociali o economiche”

Tanto premesso il sottoscritto dichiara – per insuperabili motivi di coscienza – di essere contrario alla attività di ricerca comunque destinata alla produzione e/o all’utilizzo di materiale bellico, pure se utilizzabile anche per usi civili, e comunque alla ricerca comunque destinata a fini bellici.

Chiede pertanto di essere adibito – in forza della normativa richiamata nel presente atto – ad altra attività di ricerca e di essere esonerato dalle attività comunque destinate o destinabili a fini bellici, o da attività ad esse correlate, senza che da ciò possa derivare pregiudizio al trattamento complessivo ed alle possibilità di avanzamento dello scrivente nell’ambito del rapporto di lavoro.

Chiede che sia adottato tempestivamente un provvedimento nel senso richiesto, dovendo in caso di mancato, negativo od intempestivo riscontro adire le opportune vie giudiziali al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’obiezione di coscienza nei termini indicati e per le ragioni sopra dedotte, e che siano adottati i necessari atti al fine di adibirlo ad attività di ricerca, o collegate alla ricerca, estranee alle materie comunque connesse alla produzione ed all’utilizzo di materiale bellico, senza alcun pregiudizio per l’istante.

Data ……………………………………….

Firma ……………………………………….

La presente istanza è stata preparata dall’Unione Sindacale di Base (USB) in collaborazione con i propri legali ed è disponibile gratuitamente per tutto il personale della ricerca (sia iscritti USB che non).

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: <https://forms.gle/5TDm5gNJ8bv7inJ77>

Per aderire all’istanza occorre:

* scaricare l'istanza (il presente documento)
* inserire i propri dati e firmare l’istanza
* inviare l’istanza compilata e firmata al Presidente/Rettore della propria istituzione via email

Una volta inviata l'istanza, potete compilare il form (disponibile al link sopra) per farci sapere che avete aderito e darci eventuali suggerimenti.